

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. CCLXIV**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SUGLI EFFETTI PRODOTTI E SUI RISULTATI CONSEGUITI  
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
IL PATRIMONIO RILANCIO

(Anno 2021)

*(Articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

**Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(FRANCO)

---

**Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 2022**

---



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

## **RELAZIONE AL PARLAMENTO**

*Attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio  
2020, n. 30, convertito, con modificazioni dalla legge 17  
luglio 2020, n. 77*

2021

## **Presentazione**

**La presente relazione è trasmessa ai sensi dell'articolo 27, comma 18-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**Essa è stata predisposta utilizzando i dati relativi all'operatività del Patrimonio Rilancio forniti da CDP S.p.A.**

**1. Il contesto di riferimento e il quadro dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**

L'articolo 27, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il "Decreto Rilancio") prevede la costituzione nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") di un patrimonio destinato all'attuazione di "interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ("Patrimonio Destinato" o Patrimonio Rilancio"<sup>1</sup>).

Più in particolare, l'articolo 27 del Decreto Rilancio prevede quanto segue:

- diversamente dal modello civilistico, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP ma di beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze; si tratta quindi di un fondo interamente pubblico, la cui gestione è affidata, ai sensi della medesima disposizione normativa, a CDP che non sopporta rischio d'impresa in ordine alla sua operatività;
- le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano e sono previste due forme di operatività: il Patrimonio Destinato può concedere misure di aiuto nelle forme, alle condizioni ed entro i limiti temporali previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, più volte aggiornata, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"(nel prosieguo il "Quadro temporaneo" o il "*Temporary Framework*"), ovvero può operare a condizioni di mercato;
- gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni;
- il Patrimonio Destinato è finalizzato in via precipua a misure di rafforzamento patrimoniale: infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 del Decreto Rilancio, gli interventi sono effettuati in via preferenziale "mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche";
- l'articolo 27, commi 4 e 5, del Decreto Rilancio orienta le scelte di investimento del Patrimonio Destinato, che dovranno essere coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale di Riforma e funzionali alle esigenze considerate al comma 5 del medesimo articolo (sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e strategiche, filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale; mantenimento dei livelli occupazionali).

L'articolo 27 del Decreto Rilancio delinea anche un articolato quadro di provvedimenti attuativi.

---

<sup>1</sup> A fini di chiarezza espositiva si precisa che il patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Rilancio è denominato nella disposizione stessa "Patrimonio Rilancio" ma poi indicato come "Patrimonio Destinato".

In primo luogo, è demandata a un decreto (di natura regolamentare) del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, la disciplina dei seguenti profili:

- a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;
- b) i contenuti essenziali del regolamento del Patrimonio Destinato, deliberato da CDP e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) i criteri di valutazione della congruità della dotazione del Patrimonio Destinato;
- d) i criteri e le modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato;
- e) i criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;
- f) la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato;
- g) il ricorso alle certificazioni sostitutive per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso agli interventi del Patrimonio Destinato.

Il regolamento concernente “requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato” è stato emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 3 febbraio 2021, n. 26 (nel prosieguo anche il “d.m. 26/2021”), a seguito di un iter normativo complesso, comprendente la decisione C(2020) 6459 *final* del 17 settembre 2020 della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno del regime di aiuto ai sensi del *Temporary Framework*, la sottoposizione dello schema di provvedimento al parere del Consiglio di Stato e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Decreto Rilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, ai fini della dotazione iniziale del patrimonio destinato, è stata disposta l'assegnazione, a titolo di apporto, a CDP, per conto del Patrimonio Destinato, di titoli di Stato per un controvalore di Euro 3 miliardi (nel prosieguo il “Decreto Apporto”), eseguita con decreto direttoriale del 7 giugno 2021.

Infine, l'articolo 27, comma 6, del Decreto Rilancio, prevede che CDP adotti il regolamento del Patrimonio Destinato che disciplina, “tra l'altro, le procedure e le attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista”; lo stesso comma dispone che il regolamento è adottato “nel rispetto [...] di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5” (i.e. il d.m. 26/2021).

L'articolo 29 del d.m. 26/2021 dispone che “il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina, tra l'altro:

- a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidità da parte di CDP S.p.A. e il regime delle relative garanzie;

- c) la gestione e il deposito della liquidità del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
- d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all'articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2);
- e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II;
- f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
- g) l'eventuale reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi;
- h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie;
- i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate;
- l) i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute;
- m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
- n) i termini dell'istruttoria, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 26, comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'impresa richiedente;
- o) i requisiti per l'accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal presente decreto;
- p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell'istruttoria sostenuti;
- q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., le modalità di destinazione delle risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti;
- r) le modalità attraverso le quali è valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1;
- s) le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27, comma 4, lettera d);
- t) le modalità con cui, in caso di finalizzazione dell'intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all'articolo 26, comma 4;
- u) le modalità di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 31;
- v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione.”.

Con riferimento ad elementi tecnici, rinvii al regolamento del Patrimonio Destinato sono contenuti in diverse ulteriori disposizioni del d.m. 26/2021.

Il “Regolamento del patrimonio destinato denominato Patrimonio Rilancio” (nel prosieguo il “Regolamento del Patrimonio”) è stato deliberato dal consiglio di amministrazione di CDP in data 18 maggio 2021, e approvato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Decreto Rilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 maggio 2021.

L'assemblea di CDP riunitasi in data 26 maggio 2021, in sede straordinaria, ha preso atto delle delibere assunte e delle proposte formulate dal consiglio di amministrazione del 18 maggio 2021, e ha deliberato, tra l'altro, di costituire il Patrimonio Rilancio ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Rilancio, identificando i beni in esso compresi nei beni indicati dal Decreto Apporto, e, per l'effetto, di costituire un patrimonio destinato di diritto speciale avente le caratteristiche, la durata e la disciplina di cui al citato articolo 27 del Decreto Rilancio, al d.m. 26/2021, al Decreto Apporto e al Regolamento del Patrimonio.

La delibera è stata depositata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto Rilancio, in data 1° giugno 2021, presso il competente Registro delle Imprese, che ha provveduto alla relativa iscrizione in data 7 giugno 2021.

### Le forme di operatività del Patrimonio Rilancio

Come già sopra menzionato, l'articolo 27, comma 4, del Decreto Rilancio contempla due differenti operatività del Patrimonio Rilancio.

In primo luogo, il Patrimonio Rilancio può effettuare interventi qualificabili come misure di aiuto secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework*, che consente, agli Stati membri di intervenire, tra l'altro, a supporto della ricapitalizzazione delle imprese (cfr. par. 3.11 della Comunicazione).

In questo ambito, all'esito di una lunga interlocuzione con i servizi della Direzione Concorrenza della Commissione europea, gli interventi che il Patrimonio Destinato può effettuare sono stati individuati nella sottoscrizione di aumenti di capitale, nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. Le condizioni economiche degli strumenti finanziari sono dettagliatamente definite nel d.m. 26/2021, in aderenza alla decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 con cui la Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno.

Gli strumenti di patrimonializzazione, equity e ibridi, sono affiancati dalla possibilità di sottoscrizione anche di prestiti obbligazionari subordinati, che sono propriamente uno strumento di supporto alla liquidità, dato l'interesse delle imprese per questo strumento. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati è stata limitata a imprese dotate di rating non inferiore a B+ e si prevedono procedure istruttorie volte a verificare la prospettiva di rimborso integrale del finanziamento. A fini di rafforzamento patrimoniale si è comunque imposto il divieto di distribuzione di dividendi diversi da quelli obbligatori.

La Commissione è intervenuta successivamente con tre diverse decisioni per approvare l'estensione temporale dell'operatività in corrispondenza dell'estensione del Quadro Temporaneo tempo per tempo adottata dalla Commissione europea<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020; decisione C(2021) 4487 final del 16 giugno 2021 e decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022.

In secondo luogo, il Patrimonio Rilancio può effettuare operazioni a condizioni di mercato. L'operatività di mercato del Patrimonio Destinato riflette la normativa primaria, nella distinzione tra interventi sul mercato primario, secondario e operazioni di *turn-around*. In tale ambito il Patrimonio Rilancio interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa. Gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e nel rispetto del principio dell'operatore di mercato, canone fondamentale per escludere la qualificazione come aiuto di Stato. In particolare, è prevista la presenza di terzi co-investitori, a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Rilancio, nella misura almeno del 30 % dell'ammontare complessivo. Anche per gli interventi di ristrutturazione di imprese, è prevista la presenza di altri investitori il cui apporto non sia complessivamente inferiore a quello del Patrimonio Rilancio e, nel caso che queste operazioni siano effettuate tramite fondi, le quote sottoscritte da questo non superano il 49 % dell'ammontare del fondo.

Con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata ulteriormente ampliata l'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio. In particolare, l'articolo 5, comma 6-bis (i) amplia gli interventi alle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali); (ii) garantisce una migliore individuazione delle società potenzialmente beneficiarie di tali interventi, mediante l'utilizzo del parametro del risultato operativo positivo della società oltre che quello dell'utile di bilancio, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio di esercizio.

Infine, per quanto riguarda l'operatività a mercato, giova ricordare il profilo della funzionalizzazione degli interventi del Patrimonio Rilancio, come risultante dal d.m. 26/2021 e dal Regolamento del Patrimonio. Infatti, in conformità all'articolo 27, commi 4 e 5, del Decreto Rilancio, l'articolo 15, d.m. 26/2021, prevede che l'istruttoria valuti anche la coerenza dell'investimento con le priorità del Piano Nazionale di Riforma e la sua incidenza rispetto a obiettivi di sviluppo di reti infrastrutturali, reti logistiche, filiere produttive, a obiettivi di sostenibilità ambientale e rispetto ai livelli occupazionali, delegando al Regolamento del Patrimonio lo sviluppo delle modalità di valutazione adeguate.

L'articolo 32.1 del Regolamento del Patrimonio individua, in maniera piuttosto ampia, gli ambiti prioritari a cui deve essere riconducibile l'intervento del Patrimonio Rilancio: al fine dell'individuazione di tali ambiti sono stati tenuti presenti le linee, le filiere e gli obiettivi di politica industriale desumibili dal PNRR.

CDP, nell'istruttoria, valuta anche le previsioni di utilizzo delle risorse conseguite tramite l'investimento del Patrimonio Destinato in termini di coerenza, congruità e incidenza rispetto ai detti ambiti prioritari.

Si ricorda che la normativa primaria e secondaria non consente di disattendere la finalizzazione delle risorse del Patrimonio Destinato da essa prescritta per alcuna delle forme di operatività dello stesso. Questo vuol dire che essa si applica anche alle operazioni di ristrutturazione, con effetti sulla selezione delle imprese in temporaneo squilibrio la cui ristrutturazione potrebbe essere sostenuta.



### L'operatività per comparti

L'articolo 27, comma 1, del Decreto Rilancio, consente la suddivisione del Patrimonio Destinato in comparti, autonomi fra di loro, sancendo che ciascuno risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte con i beni apportati al comparto e i proventi della gestione specifica.

Il d.m. 26/2021 non ha emanato disposizioni di dettaglio mentre il Regolamento del Patrimonio adotta la strutturazione in comparti, prevedendo la costituzione di tre comparti:

- Fondo Nazionale Supporto Temporaneo ("FNST"), destinato all'operatività, già sopra illustrata, ai sensi del *Temporary Framework*;
- Fondo Nazionale Strategico ("FNS"), destinato all'operatività di mercato, che si concretizza nella partecipazione, insieme ad altri investitori di mercato, ad operazioni di investimento sul mercato primario – attraverso aumenti di capitale o prestiti obbligazionari convertibili – o, direttamente o indirettamente, sul mercato secondario – attraverso l'acquisto di quote di partecipazione in imprese. In particolare, lo schema di intervento di tale comparto consta dei seguenti strumenti: (i) aumento di capitale; (ii) prestito obbligazionario convertibile; (iii) interventi diretti sul mercato primario e secondario in società quotate con capitalizzazione di mercato superiore ad Euro 250 milioni; e (iv) interventi indiretti (i.e. tramite fondi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio controllate da CDP) sul mercato secondario in società quotate o quotate (anche sull'AIM) con capitalizzazione di mercato inferiore ad Euro 250 milioni<sup>3</sup>;
- Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese ("FNRI"), destinato all'operatività a condizioni di mercato destinata alla ristrutturazione di imprese in temporaneo squilibrio economico o finanziario ma che presentino adeguate prospettive di redditività. Il Fondo Nazionale Ristrutturazione Imprese può operare (i) in modalità diretta, in presenza di co-investitori privati che sottoscrivano almeno il 50% dell'importo totale ed un intervento minimo del FNRI pari a Euro 250 milioni; (ii) in modalità indiretta, mediante sottoscrizione, congiuntamente a uno o più co-investitori, di quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR") aventi un patrimonio di ammontare almeno pari a Euro 100 milioni, per interventi del FNRI di importo minimo pari a Euro 30 milioni, nel limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'OICR.

Come stabilito dal Decreto Rilancio, i comparti in cui si articola il Patrimonio Rilancio sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP, e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese.

In conformità al piano di allocazione delle risorse, approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP del 18 maggio 2021, le risorse rivenienti dal Decreto Apporto sono state allocate al comparto Fondo Nazionale Supporto Temporaneo per Euro 2.380

---

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.m. 26/2021, le operazioni sul mercato mediante sia il canale diretto che il canale indiretto sono eseguite in favore di imprese strategiche; inoltre, tali interventi sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'art. 15, comma 1, del d.m. 26/2021

milioni, al comparto Fondo Nazionale Strategico per Euro 485 milioni e al comparto Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese per Euro 135 milioni.

## 2. Effetti prodotti e risultati conseguiti

Nei mesi immediatamente successivi alla costituzione del Patrimonio Rilancio, CDP ha posto in essere le attività preparatorie finalizzate a un'efficace attuazione degli interventi e alla definizione di un quadro metodologico di valutazione allineato con le migliori prassi di mercato sia per il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo, al quale è stata data priorità in considerazione del termine ultimo per effettuare gli interventi fissato ad oggi entro il 30 giugno 2022 come previsto dal *Temporary Framework*, sia per il Fondo Nazionale Strategico e il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese, la cui operatività è prevista estendersi per tutta la durata del Patrimonio Rilancio (pari a 12 anni complessivi).

CDP ha altresì stipulato protocolli di collaborazione con Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni con il duplice scopo di (i) assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento del Patrimonio Rilancio e (ii) rafforzare tutti i presidi di legalità.

Nello specifico, sono stati stipulati protocolli di collaborazione con: il Ministero dell'Interno, l'Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l'Agenzia delle Entrate.

In merito alla definizione del *framework* metodologico per l'avvio operativo dei tre comparti, sono state svolte le seguenti attività:

- **FNST:** alla luce del fatto che gli interventi mediante aumenti di capitale, prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione e prestiti obbligazionari subordinati convertibili sono concessi a seguito della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa rilevante mentre, per i prestiti obbligazionari subordinati non convertibili, il plesso normativo e regolamentare del Patrimonio Rilancio prevede che le procedure istruttorie (i) siano volte a valutare anche le prospettive di redditività sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento (articoli 25, comma 3, del d.m. 26/2021 e 76, comma 3, del Regolamento del Patrimonio) e (ii) siano altresì fondate su una puntuale valutazione del merito creditizio, sono stati definiti puntuali criteri valutativi coerenti con le due differenti tipologie di strumenti.
- **FNS:** è stato definito un percorso valutativo che prevede, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, una fase di pre-istruttoria volta ad ottimizzare l'operatività del comparto attraverso un processo di investimento che focalizzi le risorse sugli investimenti più meritevoli negli ambiti prioritari identificati dal d.m. 26/2021.
- **FNRI:** per l'operatività indiretta è stata posta in essere una fase istruttoria con la finalità di selezionare in modo oggettivo, professionale e documentabile, le opportunità

di intervento meritevoli.

Dal punto di vista operativo, gli strumenti del Patrimonio Rilancio sono stati messi a disposizione delle aziende a partire dal 25 giugno 2021, mediante l'attivazione di un sistema informatico denominato "Piattaforma Patrimonio Rilancio" che permette alle società richiedenti, di caricare le proprie richieste di intervento, per il tramite degli intermediari accreditati, nonché di presentare le proprie manifestazioni di interesse.

In questa ottica, al fine di agevolare il perfezionamento degli interventi, è stato attivato un processo aperto e trasparente di accreditamento di banche o altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ivi incluse le società di revisione, di cui all'art. 26 del d.m. 26/2021, che ha permesso di individuare 9 intermediari, che supportano il Patrimonio Rilancio nelle attività istruttorie, di esecuzione delle operazioni e di monitoraggio e gestione delle stesse.

Parallelamente, è stato avviato un ulteriore processo di accreditamento dei soggetti deputati allo svolgimento delle attività di esperto indipendente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.m. 26/2021. Allo stato attuale, risultano accreditati 17 esperti indipendenti che, con riferimento ai comparti Fondo Nazionale Supporto Temporaneo e Fondo Nazionale Strategico, hanno il compito di determinare il valore di mercato delle imprese non quotate richiedenti l'intervento del Patrimonio Rilancio. La possibilità di manifestare interesse per l'accREDITAMENTO al ruolo di esperto indipendente, per le sezioni afferenti ai comparti Fondo Nazionale Supporto Temporaneo e Fondo Nazionale Strategico, si è conclusa il 31 dicembre 2021.

Con riferimento al Fondo Nazionale Supporto Temporaneo, CDP ha deliberato la concessione di n. 14 interventi per un importo complessivo pari a Euro 319,2 milioni, di cui:

- n. 10 prestiti obbligazionari subordinati convertibili per un importo complessivo pari a Euro 263,2 milioni;
- n. 3 prestiti obbligazionari subordinati non convertibili per un importo complessivo pari a Euro 16,4 milioni;
- n. 1 prestito obbligazionario con obbligo di conversione per un importo complessivo pari a Euro 39,6 milioni.

Di questi, al 31 gennaio 2022 risultano erogati n. 4 interventi per un importo complessivo pari a Euro 138,8 milioni, di cui:

- n. 2 prestiti obbligazionari subordinati convertibili per un importo complessivo pari a Euro 127,4 milioni;
- n. 2 prestiti obbligazionari subordinati non convertibili per un importo complessivo pari a Euro 11,4 milioni.

Gli interventi già erogati riguardano imprese che occupano complessivamente 5.700 dipendenti; il numero di dipendenti delle imprese oggetto già deliberati ma non ancora erogati si attesta a circa 14.000.

Le misure del FNST sono state concesse a favore di aziende che operano in alcuni dei settori di maggior importanza strategica dell'economia italiana, quali, a titolo

esemplificativo, *automotive*, produzione di componentistica per settori industriali, impiantistica, infrastrutture e costruzioni, agroalimentare, editoria e cultura.

Le risorse del Patrimonio Rilancio sono destinate, tra l'altro, a supportare investimenti e progetti localizzati in Italia, di carattere innovativo ed a elevata sostenibilità ambientale, anche in coerenza con quanto previsto da programmi, piani, accordi di programma o altri strumenti di programmazione nazionali o regionali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: green economy, economia circolare, digitalizzazione, industria 4.0 e sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'UE e con gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

In relazione al programma di interventi ed operazioni di sostegno e rilancio che si intende attuare, si evidenzia come, per il FNST, risultino attualmente in fase di analisi n. 13 interventi costituiti da prestiti obbligazionari subordinati convertibili e prestiti obbligazionari subordinati non convertibili.

In relazione allo stato di avanzamento dell'*iter* istruttorio:

• n. 6 si trovano nella fase preliminare di caricamento della documentazione istruttoria da parte dell'intermediario; di questi:

- n. 4 prestiti obbligazionari subordinati convertibili di cui n. 1 pari a Euro 4,0 milioni e n. 3 con importo attualmente in corso di definizione da parte della società richiedente;

- n. 2 prestiti obbligazionari subordinati non convertibili per un importo complessivo pari a Euro 12,0 milioni.

n. 7 sono in fase di istruttoria da parte di CDP, di questi:

- n. 1 prestito obbligazionario subordinato convertibile per un importo pari a Euro 11,0 milioni;

- n. 6 prestiti obbligazionari subordinati non convertibili per un importo complessivo pari a Euro 36,8 milioni.

Con riferimento al Fondo Nazionale Strategico sono state recentemente svolte tutte le attività propedeutiche all'avvio dell'operatività, incluso il recepimento delle ultime modifiche legislative (*e.g.*, l'estensione dell'operatività a mercato anche alle società di partecipazione non finanziaria, *c.d. holding* industriali). Allo stato attuale, sono state ricevute diverse manifestazioni di interesse preliminari e si sono tenute interlocuzioni iniziali con alcune società e intermediari finanziari per valutare il possibile intervento del comparto ma non è stata avviata nessuna istruttoria.

Con riferimento al Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese, in linea con quanto indicato per il Fondo Nazionale Strategico, l'operatività è stata subordinata temporalmente agli interventi del comparto Fondo Nazionale Supporto Temporaneo. Relativamente agli interventi indiretti, allo stato attuale, sono pervenute n.12 manifestazioni di interesse da parte di Gestori di OICR e sono state conseguentemente avviate con tali soggetti le interlocuzioni propedeutiche all'attività istruttoria, al fine di valutare il possibile intervento del comparto.

L'ammontare cumulativo di impieghi relativi al programma di interventi ed operazioni di sostegno e rilancio per il 2022 per i tre comparti (FNST, FNS e FNRI) è, allo stato attuale, compatibile con l'importo della dotazione iniziale fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze.